



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI NUORO  
IL GIUDICE DEL LAVORO

nella persona del dott. Andrea Bernardino, pronuncia la seguente

**SENTENZA**

nella causa di primo grado iscritta al n. 295/2011 R.G. Lav.

**Promossa**

dal **LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. FERMI" DI NUORO**, in persona del Dirigente Scolastico in carica, e dal **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, sono legalmente domiciliati

**OppONENTI**

**Contro**

la **FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA (F.L.C.) C.G.I.L.** di Nuoro, in persona del Segretario Generale e rappresentante *pro tempore*, e la **C.I.S.L. SCUOLA**, in persona del Segretario Generale e rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi, in virtù della procura speciale conferita in calce al ricorso ex art. 28 L. 20.5.1970, n. 300, dall'avvocato Maria Gabriella Cassarà, presso il cui studio in Nuoro, via Leonardo Da Vinci n. 40, sono elettivamente domiciliati

**Opposti**

**OGGETTO:** pubblico impiego - repressione della condotta antisindacale - opposizione al decreto emesso ai sensi dell'art. 28 L. 20.5.1970, n. 300 dal Tribunale di Nuoro in data 18.5.2011 e depositato in data 1.6.2011.

Scat 249/11  
FAC. 295/11  
CRON. 23/11

La causa è tenuta in decisione sulle seguenti

### CONCLUSIONI

**Per gli opposenti:** *"In accoglimento della proposta opposizione, rigettarsi ogni avversa domanda"*.

**Per gli opposti:** *"Rigettare l'avversa opposizione e confermare il decreto impugnato 18/05/2011 depositato il 01/06 successivo (n. 7/11 CROV. - n. 162/11 R.G.), con vittoria di spese, competenze ed onorari"*.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 28 L. 20.5.1970, n. 300 la Federazione Lavoratori della Conoscenza (F.L.C.) C.G.I.L. di Nuoro e la CISL SCUOLA di Nuoro hanno richiesto al Tribunale di Nuoro di voler accertare e dichiarare il comportamento antisindacale del Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale "E. Fermi" di Nuoro, e, per l'effetto, di voler ordinare al predetto Dirigente di ritirare la propria determinazione unilateralmente adottata e di dare impulso all'apertura della contrattazione decentrata d'istituto su tutte le materie di cui all'art. 6, comma 2, del C.C.N.L. vigente, con condanna alla pubblicazione del decreto presso l'Albo dell'Istituto Scolastico per almeno 15 giorni consecutivi, o per quell'altro periodo ritenuto di giustizia, con vittoria di spese.

A fondamento delle proprie domande i ricorrenti hanno esposto:

- che in data 14.9.2010 il Dirigente Scolastico aveva inviato una nota alle Organizzazioni Sindacali di categoria per l'avvio della contrattazione integrativa per l'anno scolastico 2010/2011;
- che nella predetta nota e nei successivi incontri tenuti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010 il Dirigente Scolastico aveva ritenuto di dover limitare la contrattazione integrativa soltanto ad alcune delle materie contemplate nell'art. 6 del vigente C.C.N.L. del comparto Scuola (2006/2009), e precisamente quelle di cui alle lettere j), k) ed l), con la conseguente esclusione di quelle di cui alle lettere h)

[*"modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo"*], i) [*"criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani"*], ed m) [*"criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto"*];

- che a giustificazione della posizione assunta, il Dirigente Scolastico aveva invocato l'applicazione del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150 (c.d. Decreto Brunetta), il cui art. 54, nel modificare l'art. 40 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, con norma imperativa aveva escluso dalla contrattazione collettiva anche le materie sopra citate, in quanto divenute ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali,

- che essi ricorrenti, unitamente alle altre organizzazioni sindacali, avevano rifiutato la sottoscrizione dell'ipotesi di contratto integrativo formulata dal Dirigente Scolastico;

- che nel gennaio 2011 le organizzazioni sindacali avevano inviato al Dirigente Scolastico un atto di messa in mora con il quale rimarcavano che la contrattazione integrativa avrebbe dovuto ricomprendere tutte le materie di cui all'art. 6 del vigente C.C.N.L.;

- che ciononostante, in data 15.3.2011 il Dirigente Scolastico aveva emesso la determinazione prot. n. 1520/011, con la quale aveva adottato provvedimenti unilaterali provvisori riguardanti le materie di cui alle lettere h), i) ed m) del citato art. 6 del C.C.N.L.;

- che il Dirigente Scolastico non aveva tenuto in considerazione la nota 8.2.2011 emessa dal Direttore Generale del M.I.U.R., la quale, facendo seguito alla precedente

nota 23.9.2010 n. AOODGFER 1578, aveva ribadito che dovesse trovare applicazione per intero le norme di cui al C.C.N.L. vigente;

- che gli atti posti in essere dal Dirigente Scolastico integravano gli estremi della condotta antisindacale, in quanto:

- anche successivamente all'entrata in vigore del c.d. Decreto Brunetta si poteva continuare ad affermare che le materie di cui all'art. 6 del C.C.N.L. demandate alla contrattazione integrativa, non invadevano le prerogative della dirigenza scolastica, posto che esse riguardavano i criteri e le modalità di utilizzazione del personale, e quindi aspetti generali, a monte dei quali si collocavano le scelte organizzative (definizione del piano di offerta formativa, quantità del personale da assegnare alle singole sedi, tipologia delle attività da ricoprire con il fondo, ecc.) spettanti agli organi di governo dell'istruzione scolastica.

- le norme di cui al c.d. Decreto Brunetta non avevano efficacia immediatamente precettiva e derogatoria della contrattazione collettiva nazionale, dovendosi attendere il rinnovo del C.C.N.L. del comparto scuola;

- affermare che le nuove regole concernenti la contrattazione integrativa fossero immediatamente operative in assenza del rinnovo del C.C.N.L. avrebbe portato ad uno stravolgimento del sistema di gerarchia delle fonti, posto che il contratto integrativo si sarebbe dovuto adeguare fin da subito alle nuove norme di legge, mentre il contratto collettivo nazionale avrebbe dovuto attendere la nuova tornata contrattuale;

- che sussistevano gli estremi della condotta antisindacale anche sotto il profilo soggettivo, posto che non era necessario che la condotta posta in essere avesse la finalità specifica di recare pregiudizio alle prerogative sindacali, essendo sufficiente che essa fosse a ciò idonea;

- che la tesi sostenuta dai essi ricorrenti era stata già accolta da alcune pronunce giurisprudenziali, che avevano giudicato in casi del tutto analoghi.

Si sono costituiti in giudizio il Liceo Scientifico Statale "E. Fermi" di Nuoro ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, i quali hanno richiesto l'integrale rigetto dell'avverso ricorso, deducendo che la condotta del Dirigente Scolastico non poteva dirsi antisindacale, avendo egli agito conformemente alle nuove disposizioni di legge, che escludevano dalla contrattazione collettiva le materie attinenti l'organizzazione dei pubblici uffici, e quindi anche le materie di cui alle lettere h), i) e m) dell'art. 6 del C.C.N.L. Difettava in ogni caso l'elemento soggettivo in capo al Dirigente Scolastico, essendosi egli attenuto alle previsioni di cui alle circolari ministeriali intervenute in argomento.

Con il decreto oggetto della presente opposizione il giudice del lavoro del Tribunale di Nuoro, in accoglimento del ricorso, ha così provveduto (si riporta in corsivo il testo del dispositivo): *"il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, così provvede:*

- *dichiara antisindacale il comportamento tenuto dal Liceo Scientifico Statale "E. Fermi" di Nuoro; ed in particolare dal Dirigente p.t. per non aver effettuato la contrattazione integrativa di cui all'art. 6, lettere h, i ed m, del CCNL 2006/2009;*
- *ordina al Liceo Scientifico Statale "E. Fermi" di Nuoro, in persona del Dirigente p.t., di rimuoverne gli effetti avviando immediatamente le procedure di cui all'art. 6 (contrattazione integrativa) in relazione alle materie di cui alle lettere h), i), m);*
- *condanna i convenuti in solido al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese di lite che liquida per detta parte per un importo complessivo di euro 700,00, di cui euro 300,00 per diritti ed euro 400,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge"*

Con ricorso depositato in data 15.6.2011 il Liceo Scientifico Statale "E. Fermi" di Nuoro ed il Ministero dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) hanno proposto opposizione al predetto decreto, adducendo, in sintesi, i seguenti motivi:

- che non vi era ragione di ritenere (contrariamente a quanto affermato nella motivazione del decreto opposto) che le disposizioni della riforma Brunetta potessero lasciare ancora spazio alla contrattazione integrativa anche nelle materie di cui all'art. 6, lettere h), i) ed m) del C.C.N.L.;

- che l'unica questione rilevante era di diritto intertemporale: tuttavia, in ossequio al chiaro tenore letterale dell'art. 65, primo comma, del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150 - secondo cui entro il 31.12.2010 le parti avrebbero dovuto adeguare i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III - non si poteva ragionevolmente ritenere che il legislatore, che pure aveva fissato un termine certo per l'adeguamento dei contratti integrativi, avesse inteso subordinare l'entrata in vigore delle nuove disposizioni ad un evento incerto nel *quando* quale la stipulazione del nuovo C.C.N.L.: tanto più che, in considerazione dei tempi lunghi della contrattazione collettiva nazionale, spesso avviene che i rinnovi dei C.C.N.L. avvengono "a sanatoria".

Con comparsa depositata in data 20.9.2011 si sono costituiti in giudizio gli opposti, originari ricorrenti, i quali hanno richiesto il rigetto dell'avversa opposizione e la conseguente conferma delle statuizioni contenute nel decreto opposto.

In seguito all'astensione del giudice del lavoro, la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.

La causa è stata istruita soltanto con produzioni documentali, non richiedendo l'assunzione di alcun mezzo di prova orale.

Con ordinanza emessa all'udienza del 20.9.2010 lo scrivente giudice ha fissato, per la discussione e la decisione, l'udienza del 20.12.2011, assegnando alle parti termine fino a 10 giorni prima della data dell'udienza per il deposito di note.

All'udienza del giorno 20.12.2011 il giudice pronuncia la presente sentenza.



\*\*\*\*\*

1. L'opposizione è fondata, per i motivi di seguito esposti.

1.1. Premesso che le questioni oggetto di causa hanno dato luogo ad orientamenti giurisprudenziali difformi, essendo intercorse pronunce di segno opposto tra loro (ciascuna parte ha richiamato le pronunce a sé favorevoli), occorre innanzitutto prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento, ed in particolare dagli artt. 34 e 54 del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150, rispettivamente modificativi degli artt. 5 e 40 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 (Testo Unico sul Pubblico Impiego).

L'art. 40 comma 1 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, nel testo risultante dalle modifiche di cui al citato art. 54 del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150 prevede che *"La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge"*.

Sono state quindi escluse dalla contrattazione collettiva – tra le altre – anche le materie afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

A sua volta l'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 è stato sostituito dall'art. 34 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150.

La disposizione previgente prevedeva che *"nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione"*



*degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”.*

La nuova disposizione prevede che *“nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici”.*

Dal semplice raffronto tra le due disposizioni appare evidente l’aggiunta del potere attribuito ai dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni di assumere le determinazioni per l’organizzazione degli uffici *“in via esclusiva”* e *“fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9”*, oltre alla specificazione, contenuta nel secondo periodo del comma, per cui rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali – da adottarsi, come detto, in via esclusiva – le misure inerenti la gestione delle risorse umane, la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici.

1.2. Ciò posto, occorre chiedersi se le materie di cui alle lettere h), i) ed m) dell’art. 6 del C.C.N.L. del comparto scuola (testualmente riportate nell’espositiva che precede), demandate alla contrattazione integrativa, siano ad oggi ricomprese o meno tra le *“materie afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi dell’articolo 5, comma 2”*, che – come detto – il nuovo art. 40 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 esclude dall’ambito della contrattazione collettiva.



Premesso che la risposta a tale quesito non è affatto scontata – tanto è vero che, anche sul punto si è registrato un vivace contrasto giurisprudenziale – ritiene lo scrivente giudice di dover aderire all'orientamento che propende per una risposta positiva.

Militano a sostegno di tale interpretazione vari argomenti.

In primo luogo vi è il dato letterale delle disposizioni di cui alle lettere h), i) ed m), laddove esse si riferiscono alle “*modalità di utilizzazione*” del personale docente e ATA (lettera h), ai criteri per le “*assegnazioni*” del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi (lettera i), ed ai criteri per la “*organizzazione del lavoro*” e la “*articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA*”, ed ai criteri per “*l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto*”: attività da ritenersi ricomprese nell'ampia previsione contenuta nell'art. 5 comma 2 del Testo Unico sul Pubblico Impiego, che ha demandato alle prerogative dirigenziali la “*gestione delle risorse umane*”, la “*direzione*” e la “*organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici*”, senza ulteriori specificazioni.

In secondo luogo si osserva che le disposizioni di cui alle lettere h), i) ed m) devono essere necessariamente lette in correlazione con il nuovo art. 40, primo comma, del Testo Unico sul Pubblico Impiego, che demanda alla contrattazione collettiva “*i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro*”.

Ad avviso del giudicante le materie in esame non attengono alla regolamentazione degli obblighi o dei diritti che incidono in via diretta sul rapporto di lavoro con il singolo dipendente, bensì alla definizione di regole riguardanti l'organizzazione degli uffici o la gestione di attività particolari, quali quelle retribuite con il fondo d'istituto.

Anche la lettera m) non attiene alla determinazione della durata dell'orario settimanale (determinazione – questa si demandata alla contrattazione collettiva – in quanto



indicente direttamente sul rapporto di lavoro) bensì alla sola articolazione dell'orario in relazione alle esigenze organizzative.

Vi è infine l'argomento secondo cui, in considerazione della *ratio legis* di rafforzare notevolmente le prerogative dirigenziali – evidentemente anche a discapito di quelle sindacali – appare difficilmente sostenibile l'interpretazione, notevolmente riduttiva della scelta di politica legislativa (evidentemente non sindacabile in sede giudiziaria) e della portata innovativa della riforma c.d. Brunetta, secondo cui sarebbe esclusa da tali prerogative e sarebbe demandata alla contrattazione collettiva nazionale e/o integrativa proprio l'attività di determinazione dei criteri per l'individuazione e l'assegnazione del personale agli uffici ed alle attività indicate dalle disposizioni di cui alle lettere h), i) ed m), in cui maggiormente si concreta il ruolo organizzativo e gestionale del dirigente rispetto alla fase successiva, invero esecutiva della precedente, di concreta individuazione del personale sulla base dei criteri in precedenza determinati.

Ne consegue che l'attività posta in essere dal Dirigente Scolastico non può dirsi antisindacale, avendo egli legittimamente ritenuto di dover escludere dall'ambito della contrattazione collettiva integrativa le materie in esame, che la legge direttamente attribuisce alle sue prerogative.

13. Per quanto attiene alla questione di diritto intertemporale, si ritiene di non dover condividere l'assunto dei sindacati secondo cui le disposizioni di cui agli artt. 34 e 54 del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150 entrerebbero in vigore soltanto in seguito al rinnovo del C.C.N.L., e pertanto non rivestirebbero alcuna valenza in relazione ai contratti integrativi da rinnovare.

A sostegno della tesi contraria, anche in questo caso, militano diversi argomenti.

In primo luogo si osserva che la soluzione del contrasto tra le norme che vengono in rilievo nel caso di specie (contenute nelle nuove disposizioni degli artt. 5 comma 2 e 40 primo comma del Testo Unico sul Pubblico Impiego da un lato e nell'art. 6

C.C.N.L. dall'altro) non può che essere, in ossequio al principio della gerarchia delle fonti, nel senso della prevalenza della legge sul contratto collettivo nazionale.

Ne consegue che le disposizioni dell'art. 6 del C.C.N.L. debbono considerarsi nulle, o comunque inefficaci, per sopravvenuta contrarietà alle norme di legge.

Una conferma di ciò si rinviene proprio nel D. Lgs. 27.10.2009, n. 150, che, con l'art. 33, ha aggiunto all'art. 2 del Testo Unico sul Pubblico Impiego il comma 3-bis, secondo cui *"Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile"*, così chiarendo che sono nulle le norme contrattuali – sia dei C.C.N.L. che dei contratti integrativi – che disciplinano materie escluse dalla contrattazione collettiva (in tal senso si veda Trib. Roma, decreto 1.7.2011).

Vi è poi la disposizione dell'art. 65 del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150, la quale prevede che *"Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto"* (comma 1), e che *"In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili"* (comma 2).

Alla luce delle considerazioni che precedono è preferibile l'interpretazione sostenuta dagli oppositori, secondo cui il legislatore, ha ritenuto di dover imporre fin da subito alle parti - senza dover attendere i tempi necessari al rinnovo dei C.C.N.L. - il dovere di adeguare alle nuove norme di legge i contratti integrativi, pena la loro inefficacia.

Ed invero, come già rilevato in giurisprudenza (v. Trib. Genova, decreto del 6.6.2011), la previsione di un obbligo di adeguamento dei contratti collettivi entro un

termine fissato, con la connessa sanzione della cessazione di efficacia dei medesimi contratti per l'ipotesi di mancato adeguamento alle nuove norme di legge, è logicamente incompatibile con l'affermazione per cui la disciplina di cui al D. Lgs. 27.10.2009, n. 150 non sarebbe in vigore.

Per tali motivi l'opposizione deve essere accolta, con la conseguente revoca del decreto emesso in data 1.6.2011.

2. In considerazione dell'oggettiva complessità della disciplina normativa applicabile al caso di specie e del significativo contrasto giurisprudenziale registratosi, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, tanto della prima fase del giudizio, conclusasi con la pronuncia del decreto opposto, quanto del successivo giudizio di opposizione.

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:

- 1) accoglie l'opposizione, e, per l'effetto, revoca il decreto opposto;
- 2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali, tanto della prima fase del giudizio, conclusasi con la pronuncia del decreto opposto, quanto del successivo giudizio di opposizione.

Così deciso in Nuoro il 20.12.2011.

L'ASSG 14D  
Sebastiana Corrias  
20-12

Il Giudice

dott. Andrea Bernardino



depositato in Cancelleria il 20/12/2011

